



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. ai Servizi Socio-Educativi

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (HOME MAKER) IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DEI COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO.

Art. 1

(Oggetto dell'Appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio Assistenza domiciliare in favore di un numero complessivo di circa 50 minori e famiglie in difficoltà sociale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo.

I destinatari del servizio di home maker sono n. 30 minori per il Comune di Molfetta, n.20 minori per il Comune di Giovinazzo, di ambo i sessi, in età compresa tra gli zero ed i 18 anni.

Obiettivo prioritario è quello di offrire al minore la possibilità di continuare a vivere all'interno del nucleo di appartenenza.

Art. 2

(Importo dell'appalto)

Il valore stimato dell'appalto per il triennio valutato ai fini della normativa applicabile è di Euro 900.000,00 (Novecentomila/00) IVA esclusa. L'appalto in questione ha pertanto un valore presunto annuo di Euro 300.000,00 (Trecentomila/00) IVA esclusa.

Esso è **stato** determinato tenendo conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato **sulla base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria**, dei costi di gestione **presunti** e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

Art. 3

(Durata dell'appalto ed avvio delle attività)

L'appalto avrà la durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di **stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di consegna del servizio.**

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni, senza facoltà di opporre eccezioni o riserve di sorta anche di carattere economico.

I Comuni dell' ambito, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 4

(Obiettivi e finalità del servizio)

Gli obiettivi e finalità che si intendono raggiungere con la realizzazione del servizio sono:

1. favorire un'armonica crescita psicofisica e un valido supporto educativo;
2. stimolare un'idonea organizzazione familiare, che si traduca in cure adeguate ai minori;
3. individuare e prevenire comportamenti devianti e stili di vita negativi;
4. prevenire lo strutturarsi di dinamiche relazionali negative di fronte ad eventi imprevisti;
5. favorire la risoluzione delle difficoltà familiari, il miglioramento delle condizioni socio-ambientali, anche al fine di prevedere il rientro dei minori istituzionalizzati o affidati;
6. favorire la permanenza del minore in ambito familiare, riducendo l'impatto delle situazioni causa di allontanamento;
7. consentire l' espressione dei bisogni primari, psicologici, affettivi, ecc e rispondere ad essi con azioni efficaci di natura psico-sociale;
8. facilitare e migliorare le dinamiche familiari e riorganizzare le relazioni intra ed extra - familiari;
9. individuare e valorizzare le potenzialità personali, familiari e sociali, trasformandoli in risorse, nell'ottica di favorire un loro impiego nel processo di cambiamento positivo;
10. intervenire con azioni di sostegno a favore di minori già inseriti nel circuito penale, nonché di minori a rischio di devianza;
11. organizzare azioni psicopedagogiche e di sostegno didattico, vigilando anche sulla frequenza scolastica e mantenendo periodici contatti con il personale docente, per il superamento delle carenze motivazionali e le difficoltà specifiche dell'apprendimento;
12. ottimizzare la gestione del tempo libero creando le condizioni per una migliore fruizione dei servizi e delle agenzie socio- educative e sportive presenti sul territorio;

13. individuare e sostenere percorsi di orientamento professionale per quei minori, delle fasce d'età più alte, che necessitano di un supporto educativo e sociale nella formazione e/o nell'inserimento lavorativo.
14. collaborare per il disbrigo di pratiche burocratiche amministrative;
15. facilitare il contatto della famiglia con i servizi territoriali, la scuola, l'ASL e le agenzie socio-educative del territorio.

Art. 5

(Modalità organizzative e funzionali del servizio)

Per la realizzazione del servizio sono indispensabili interventi rivolti contestualmente :

(a) verso i minori, favorendo:

- l'adempimento scolastico;
- azioni psico – pedagogiche e di sostegno didattico;
- la partecipazione ad attività di recupero extra-scolastico, quale forma di sostegno pedagogico all'apprendimento ;
- la socializzazione e l'inserimento nei vari contesti di aggregazione (parrocchie, palestre, centri-aggregativi, ludoteche, ecc...);
- la valorizzazione delle risorse e delle capacità individuali;

b) verso le figure genitoriali, sostenendo:

- il riconoscimento e l'emersione di risorse e di capacità, finora inutilizzate;
- l'assunzione di responsabilità nell'esercizio della funzione di cura e di quella educativa;
- la relazione genitore - figlio nella gestione del quotidiano;
- la messa in rete con altre figure parentali e la costruzione di una rete di legami tra nucleo e contesto socio-ambientale;

c) il progetto deve avere caratteristiche di rete, cioè ricomprendere l'attività di associazioni culturali, sportive, di volontariato ecc. presenti sul territorio, specificando le modalità di rapporto tra l'aggiudicataria e le diverse associazioni, nonché il contributo operativo che ogni associazione dovrà assicurare per la realizzazione del progetto.

Gli incontri periodici di valutazione, sia in riferimento al servizio inteso nella sua globalità, sia in riferimento ad ogni singolo progetto individuale, saranno svolti tra i referenti del coordinamento territoriale dei servizi e il coordinatore dell'équipe polifunzionale, con frequenza settimanale, nonché, se necessario, con i singoli operatori.

Si prevedono, altresì, momenti di incontro con i soggetti del terzo settore, che si affianchino nella esecuzione del progetto, nell'ottica di un lavoro di rete (associazioni culturali, associazioni di volontariato, gruppi parrocchiali, oratoriali, cooperative sociali, ecc.).

Il personale da impiegare per l'espletamento del servizio, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è il seguente:

1 Coordinatore, assistente sociale (per 38 ore settimanali - in possesso di Diploma di laurea in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6- laurea triennale di I° livello) ovvero diploma universitario in Servizio Sociale ovvero diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR del 15.01.87 n. 14 e s.m. e i. e iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali);

5 Educatori professionali (con laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale extrascolastico; o laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità; o laurea triennale in Scienza dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali; o laurea in pedagogia; o laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione (art. 46- regolamento regionale n.4/2007) - (38 ore settimanali pro-capite);

2 Operatori socio - assistenziali (Scuola dell'obbligo con attestato di qualifica professionale O.S.A. o O.T.A. o O.S.S.) (19 ore settimanali pro-capite);

Al suddetto personale saranno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.

Art. 6

(Ammissione al Servizio)

L'ammissione ai Servizi, è subordinata alla segnalazione del caso, disposta dal Dirigente su iniziativa del Servizio Sociale Comunale di ciascun Comune, alla Cooperativa che li gestisce, preceduta da una valutazione congiunta della situazione, nonché del tipo di prestazione da erogare rispetto alle caratteristiche della situazione socio-familiare in esame.

L'utente, successivamente, presenterà apposita richiesta autocertificando la residenza.

Avranno la priorità alla fruizione dei servizi i minori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. gravi problematiche familiari di tipo socio-economico, psicologico, sanitario, ecc..;
2. inadempienza scolastica;
3. difficoltà di inserimento sociale e condizione di disagio sociale
4. comportamenti devianti segnalati dal Tribunale per i Minorenni o dal Servizio Sociale al Tribunale;

Art. 7

(Scadenza dell'affidamento del servizio)

Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, i Comuni non hanno alcun obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato nel servizio.

Pertanto, l'aggiudicatario cessante avrà l'obbligo di liquidare ogni spettanza dovuta al personale medesimo secondo le leggi vigenti, escludendo che i Comuni di ambito siano chiamati a farsi carico, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, degli oneri medesimi.

Art. 8

(Procedura di scelta del contraente e criteri di selezione delle offerte)

L'appalto verrà affidato mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici:

A) QUALITA' DELL'OFFERTA: MAX 70 PUNTI

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

A.1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 25 punti

A.1.1	presenza e durata operatività di sedi operative relative a Servizi socio – assistenziali nell'ambito territoriale (Comune, Provincia o Regione) in cui si svolge il servizio posto a gara, attestata da Enti Pubblici Punti da 0 a 7 Punti 0,10 per ogni anno di presenza di una sede operativa, fino ad un massimo di punti 7 Per durata deve intendersi il periodo di attività di ogni sede operativa. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a sei mesi. La sede operativa e la relativa durata deve risultare dal certificato della camera di Commercio o dell'Ente Pubblico che ha assegnato la sede operativa.	MAX 7
A.1.2	presenza e durata operatività di sedi operative relative al servizio da affidare nell'ambito territoriale (Comune, Provincia o Regione) in cui si svolge il servizio, posto a gara, attestata da Enti Pubblici Punti da 0 a 4 Punti 0,10 per ogni anno di presenza di una sede operativa, fino ad un massimo di punti 4 Per durata deve intendersi il periodo di attività di ogni sede operativa. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a sei mesi. La sede operativa e la relativa durata deve risultare dal certificato della camera di Commercio o dell'Ente Pubblico che ha assegnato la sede operativa.	MAX 4
A.1.3	dotazione strumentale Punti da 0 a 4 Apporto di strumenti, strutture ed attrezzature (in riferimento al valore,	MAX 4

	utilità e funzionalità per minori e loro famiglie) a sostegno del servizio ed a carico dell'impresa.	
A.1.4	fatturato specifico dell'ultimo triennio (2008-2010) in prestazioni di assistenza domiciliare, eccedente l'ammontare richiesto ai fini della qualificazione Punti da 0 a 2 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni multiplo del fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara.	MAX 2
A.1.5	capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali Punti da 0 a 8 Punti 1 per ogni Ente o Associazione territoriale (Molfetta-Giovinazzo) che ha collaborato con la società partecipante alla gara in attività congruenti con il servizio da affidare.	MAX 8

A.2) Qualità del servizio: max 40 punti

A.2.1	esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) sul territorio (Comune, Provincia o Regione in cui si svolge il servizio posto a gara) relative a Servizi socio – assistenziali, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 6 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	MAX 6
A.2.2	esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) sul territorio (Comune, Provincia o Regione in cui si svolge il servizio posto a gara) relative al servizio da affidare, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 4 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	MAX 4
A.2.3	fatturato globale dell'ultimo triennio (2008-2010) in servizi socio-assistenziali, eccedente l'ammontare richiesto ai fini della qualificazione Punti da 0 a 2 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni multiplo del fatturato globale richiesto per la partecipazione alla gara.	MAX 2

A.2.4	capacità progettuale Punti da 0 a 25 Descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire, degli strumenti qualitativi del lavoro, della capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, con riferimento alla coerenza interna del progetto ed alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (famiglie e minori) e di comunicazione tra impresa-utenti- famiglie-soggetti istituzionali Capacità progettuale da 0 a 11 punti Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio da 0 a 7 punti Capacità di coinvolgimento dell'utenza da 0 a 7 punti	MAX 25
A.2.5	modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività Punti da 0 a 3 Previsione di strumenti di monitoraggio e valutazione periodica delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (famiglie) finalizzati al miglioramento continuo del servizio Sarà assegnato 1 punto per ogni strumento di verifica e valutazione previsto	MAX 3

A.3) Qualità Economica: max 5 punti

A.3.1	Elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi Punti da 0 a 5 Sarà assegnato 1 punto per ogni struttura o servizio o bene strumentale aggiuntivo Saranno assegnati 0,5 punti per ogni unità lavorativa aggiuntiva	MAX 5
--------------	---	--------------

B) OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti

Per la valutazione dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, dovrà essere attribuito il punteggio non superiore a 30 punti su 100 adottando la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo minimo offerto}}{\text{Prezzo singola offerta}} \times 30$$

Il prezzo complessivo dell'appalto per l'intero triennio posto a base d'asta è di € 900.000,00 oltre IVA se dovuta.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida.

I Comuni dell'ambito si riservano la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidare l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara.

Art. 9

(Soggetti giuridicamente idonei a partecipare alla gara)

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- a) iscrizione negli appositi all'Albi Regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) fini statutarie ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;
- c) capacità finanziaria dimostrata da:**
 - **idonea dichiarazione bancaria – in caso di ATI una dichiarazione bancaria per ogni impresa raggruppata;**
 - **fatturato dell'ultimo triennio (2008-2010) in prestazioni di assistenza domiciliare, pari ad Euro 450.000,00 (Quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;**
 - **fatturato globale dell'ultimo triennio (2008-2010) in servizi socio-assistenziali, pari ad Euro 900.000,00 (Novecentomila/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;**
- d) assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni, attestata da Enti Pubblici;**
- f) **obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.**
- g) impegno a stipulare polizze assicurative previste dall'art. 13 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163:

- 1) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;**
- 2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;**
- 3) i consorzi di cui all'articolo 34, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, comma 1, lettera *b*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;**
- 4) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;**
- 5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione;**
- 6) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;**
- 7) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 10

(Obblighi a carico dell'affidatario)

Sono a carico dell'aggiudicatario, le spese di qualsivoglia tipologia necessarie all'espletamento del servizio, nonché le spese di pubblicizzazione delle iniziative del Servizio da concordarsi con le singole Amministrazioni.

Le periodiche verifiche da parte di tutti gli organismi di controllo, si effettueranno, anch'esse, a spese dell'aggiudicatario.

Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario tutti i tributi comunali e statali dovuti, nonché le spese generali e di gestione, intese nel senso più lato.

Sono infine a carico dell'aggiudicatario le relazioni tecniche trimestrali sulle attività svolte.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla categoria interessata, alla data dell'offerta, tenuto conto delle eventuali modifiche ed integrazioni.

L'Ente aggiudicatario si obbliga, inoltre, a presentare per ogni singola unità lavorativa, prima della stipula del contratto e prima dell'inizio del servizio, copia di ogni singolo contratto relativo al personale impiegato.

L'aggiudicatario dovrà prevedere ed attuare iniziative di formazione professionale (almeno 20 ore annue pro capite), supervisione psicologica, (in media 3 ore settimanali), riunioni periodiche di servizio senza superare 1/15 del tempo lavoro di ogni operatore impiegato.

Art. 11

(Verifiche)

La verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, è demandata al Servizio Sociale Professionale di entrambi i Comuni che dovranno produrre relazione a cadenza annuale.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana e dettagliata della presenza degli operatori. I tabulati mensili delle presenze (uno sintetico e un altro dettagliato), dovranno essere allegati alla fatturazione da inviare al responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune capofila.

L'aggiudicatario dovrà avvalersi di specifici sistemi di verifica dell'andamento del servizio e degli obiettivi raggiunti (ad es. questionari, predisposizione del piano operativo, ecc) attenendosi in ogni caso alle indicazioni sulle metodologie di verifica, monitoraggio e valutazione che saranno fornite dall'ufficio di piano. Resta stabilito che l'aggiudicatario dell'appalto, pur nella sua autonomia ed iniziativa nell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi ad eventuali ulteriori direttive che potranno essere emanate dal Responsabile dell'Ufficio di piano.

Art.12

(Cauzione)

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Dlgs.12/04/2006, n.163.

Art.13

(Responsabilità e polizze assicurative)

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- **responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose;**
- **a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:**
 - a) in caso di morte **€ 100.000,00;**
 - b) in caso di invalidità permanente **€ 150.000,00;**
 - c) per spese mediche **€ 5.000,00.**

Art. 14

(Fatturazione e pagamenti)

Il Comune capofila erogherà il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario in ratei trimestrali posticipati, a partire dalla data di avvio del servizio previa acquisizione di fatture vistate per la regolare esecuzione del servizio del responsabile del procedimento.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura previo visto di avvenuta esecuzione del servizio.

Art. 15

(Penalità)

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della garanzia di esecuzione prestata dall'affidatario. In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di risoluzione contrattuale.

Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto.

Art. 16

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'Ufficio di Piano riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune capofila, sentito il comune di Giovinazzo, di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 17

(Sub-appalto e divieto di cessione del contratto)

E' nulla la cessione del contratto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sub appaltabili in misura non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di sub appalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazione.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al venti per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- d) ai fini del pagamento delle singole i subappaltatori trasmettono devono altresì trasmettere all'amministrazione il documento unico di regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Art.18

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell' aggiudicatario dell'appalto tutte le spese relative al contratto comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 19

(Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore saranno devolute al Giudice competente del Foro di TRANI.